GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 13 novembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALPIGNANO - VARIANTE PARZIALE

AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 58 DEL 27/06/2002 - PRONUNCIAMENTO DI

COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1553 - 268614/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Alpignano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-29823 del 22/11/1983 e successiva Variante approvata con D.G.R. n. 45-21263 del 29/07/1997;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - · Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 42 del 30/09/1999;
 - · Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 14 del 4/02/2000;
 - · Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 26 del 11/04/2000;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 58 del 27/06/2002, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 16/10/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Alpignano sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 17.438 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 1.188 ettari dei quali 469 in pianura e 719 in collina; 986 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 200 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 2 ettari con pendenze superiori ai 20°; nella porzione di territorio di pianura, 352 ettari appartengono alla Classe I^ della Capacità d'Uso dei Suoli e 111 alla II^ Classe, che costituiscono il 39% dell'intero territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 70 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - · è attraversato dalla ex S.S. 24 (competenza statale nel tratto Confine di Stato Susa e provinciale da Susa a Torino) e dalle Strade Provinciali n. 177 e 178;
 - · il P.T.C. riporta il tracciato in variante nei Comuni di Alpignano e Pianezza della ex S.S. n. 24;
 - · è interessato da un'ipotesi di progetto di una linea per l'Alta Velocità;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89:
 - · è altresì interessato dalla seguente acqua pubblica: Bealera di San Gillio;
 - circa 42 ettari del territorio comunale sono interessati dalla fascia "A" della Dora Riparia,
 81 ettari ricadono in fascia "B" e 21 in fascia "C", come individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24/07/1998;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Alpignano, con la deliberazione testè citata, propone a seguito della richiesta avanzata dalla Società ADRIANA s.r.l. (proprietaria di un immobile destinato ad attività ricettiva in via Fornace, in zona Frp del P.R.G.C.) la realizzazione di una nuova struttura alberghiera, comportante un consistente aumento di volumetria rispetto a quanto previsto dal Piano vigente.

L'intervento sarà effettuato con la modifica dell'art. 31.13 - zone Frp - delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., aumentando il valore dell'indice di densità territoriale da 0,20 mc/mq a 0,40 mc/mq con il vincolo della realizzazione, nell'ambito della struttura ricettiva, di locali da destinare a pubblico spettacolo o attività pubbliche, ad uso convenzionato e a seguito di strumento urbanistico esecutivo;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 58 del 27/06/2002 di adozione della Variante parziale;

dichiarato che per quanto attiene:

• il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

• i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/11/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 31/10/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali:

- si rileva che la Variante proposta, che si compone unicamente della deliberazione del Consiglio Comunale, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 dal titolo e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti anche la "variante parziale" deve avere requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto non viene dimostrato se l'incremento dell'indice di densità territoriale (da 0,20 mc/mq a 0,40 mc/mq) per le attività ricettive, sia contenuto nel 3% delle aree previste dal P.R.G.C. con tale destinazione; la dimostrazione deve altresì tenere conto dell'eventuale utilizzo di tale percentuale massima ammessa già effettuato con altre Varianti parziali al P.R.G.C.;
- si rileva che la Variante, pur proponendo un incremento dell'edificazione, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica. Si ricorda che, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";
- si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano, adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 27/06/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della

Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;

- 2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
- 3. di trasmettere al Comune di Alpignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso